Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Sabato, 22 settembre | Numero 224

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32	semestre L. 17	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36	» » 19	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80	» » 41	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . }

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1474 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il Nostro decreto 31 maggio 1917, n. 1144, col quale è data facoltà al Governo di coordinare e pubblicare, in testo unico, le disposizioni contenute nelle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; 29 aprile 1883, n. 1295 e 12 febbraio 1888, n. 5252, con le disposizioni contenute nella legge 26 giugno 1913, n. 786, nonchè di regolare in base alle leggi vigenti le condizioni dei delegati antifillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facoltà di aggiungere ai loro emolumenti;

Viste le leggi indicate;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; 29 aprile 1883, n. 1295; 12 febbraio 1888, n. 5252, e 26 giugno 1913, n. 786, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Raineri — Orlando — Meda — Carcano — Fera.

Visto, *Il guardasigilli*: Sacchi.

TESTO UNICO DELLE LEGGI
per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici.

TITOLO I.

Provvedimenti contro la fillossera.

Capitolo I.

Dei divieti d'importazione e di transito.

Art. 1.

È sospesa l'importazione ed il transito:

a) delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di

viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti, già usati;

b) delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;

c) dei concimi vegetali o misti.

Art. 2.

Sono permessi dal 1° novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

È data facoltà al Ministero di agricoltura di permettere:

a) l'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;

b) l'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e ciò a solo scopo di bachicoltura.

Potrà lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici Istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata dai luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.

Art. 3.

Con decreti Reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse dall'art. 1. Il divieto e le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicati a territori nei quali si trovino uno o più centri di infezione, e che perciò sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati per territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad aderire alla convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.

Per le materie non contemplate nella suddetta convenzione, e per gli Stati non aderenti alla Convenzione medesima, il Governo applicherà gli articoli 1 e 2 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti Reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione a casi speciali.

CAPITOLO II.

Del servizio antifillosserico.

Art. 5.

L'alta direzione del servizio antifillosserico rimane affidata al Ministero dell'agricoltura.

Le persone da questo delegate alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno diritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.

I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche località siano indizi di invasione fillosserica.

I sindaci ed i sottoprefetti i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od Associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente, e possibilmente per telegrafo, informarne il prefetto della Provincia ed il Ministero dell'agricoltura.

Art. 6.

Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero dell'agricoltura dispone che per mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udita la Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

Il Ministero dell'agricoltura, però, sentito il parere della detta Commissione, potrà consentire l'applicazione del metodo distruttivo (per la difesa di un territorio consorziato) solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse, o quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.

Art. 7.

Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei terreni infetti una sovvenzione non maggiore di L. 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante.

Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso della Commissione di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o più Comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla Provincia.

Art. 8.

Nei casi d'infezione di limitata superficie o d'infezioni minaccianti estesi territori vitati ancora immuni, il Ministero di agricoltura può nominare, su proposta della Deputazione provinciale, una Commissione locale composta di cinque membri, di cui uno scelto dal Ministero di agricoltura, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Deputazione provinciale, uno dal Consorzio antifillosserico ed uno dai viticoltori del Comune o dei Comuni ove si è riscontrata la infezione.

Spetta a questa Commissione di decidere il metodo di difesa da adottare e i lavori da eseguire. Ad essa, il Ministero può delegare la facoltà di eseguire le distruzioni delle zone infette e di quelle di sicurezza.

Nelle Provincie, ove funzionano i Consorzi antifillosserici, la Commissione provinciale assume i poteri suindicati. Prenderanno parte alle sue deliberazioni il presidente del Consorzio del territorio infetto e il consigliere provinciale del mandamento interessato.

Art. 9.

Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite sono a carico dello Stato.

Le spese necessarie per la distruzione, nei casi di cui al precedente articolo, sono anticipate dal Ministero dell'agricoltura, ma ricadono, per quattro decimi, a carico della Provincia, per un decimo a carico del Consorzio antifillosserico e per cinque decimi a carico dello Stato.

Il rimborso delle quote dovute al tesoro dalla Provincia e dal Consorzio avrà luogo mediante delegazioni rilasciate sui rispettivi esattori.

Art. 10.

Fuori dei casi di cui all'art. 8, le spese per la distruzione sono per una metà a carico del Consorzio obbligatorio di Provincie. Il carico di ciascuna Provincia non potrà eccedere l'ammontare di una sovrimposta di quattro centesimi per ogni lira d'imposta erariale principale.

Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante ed il Consiglio di Stato, a formare la circoscrizione dei Consorzi di Provincie, come sarà consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

Art. 11.

Nessuna indennità è dovuta ai proprietari per le viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale ultima non potrà superare la larghezza di 10 metri.

Tuttavia il Ministero può accordare speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando la distruzione

delle viti abbia avuto luogo nei fondi appartenenti a piccoli proprietari viticoltori, o coltivati direttamente da piccoli coloni o fittuari.

Art. 12.

Nessun compenso è dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.

Art. 13.

È data facoltà al Governo del Re di nominare commissari Regi con giurisdizione sopra una o più Provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

È pure fatta facoltà al Governo del Re di emettere mandati di anticipazioni anche superiori alle L. 30 000.

TITOLO II.

Consorzi antifillosserici.

CAPITOLO I.

Della costituzione dei Consorzi.

Art. 14.

In tutte le Provincie del Regno, nelle quali sarà ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati, secondo le norme della presente legge e per gli scopi seguenti:

a) la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione delle operazioni di difesa contro di essa nel territorio del Consorzio;

b) l'esplorazione dei vigneti, per ricercare ed accertare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;

c) l'istituzione di vivai di viti resistenti per la ricostituzione o il nuovo impianto di vigneti, oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera;

d) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera ed all'uso delle viti resistenti.

I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti e terreni vitati contro altre infezioni e, in genere, procurare colla cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperità della viticoltura.

Art. 15.

I consorzi potranno stabilirsi per Provincia, per mandamento, per Comuni o gruppi di Comuni che abbiano identici interessi viticoli.

Art. 16.

Sarà ritenuta necessaria la costituzione di Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata di un determinato territorio, ne facciano domanda al prefetto.

Ricevuta la domanda dei proprietari, il prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario, stabilirà la circoscrizione del Consorzio.

Art. 17.

Qualora manchi la domanda di cui all'articolo precedente, il prefetto, su richiesta del R. commissario, sentita la Deputazione provinciale, dovrà, nel termine e con le forme stabilite dal regolamento, invitare i proprietari d'uno o più Comuni a dichiarare se intendono costituirsi in consorzio.

Art. 18.

Il ministero di agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, potrà ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le Provincie o per i Comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate ancora immuni.

Art. 19.

Potranno assumere le funzioni di Consorzi le associazioni, unioni o Società cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, siano giudicate in grado di adempiere all'ufficio dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 25, 28, 32, 35 del presente testo unico.

Art. 20.

Per procedere alla costituzione del Consorzio, il sindaco di ciascun Comune inviterà i proprietari di vigneti e di terreni vitati, anche quando non siano da essi direttamente coltivati, a denunziare all'Ufficio comunale la contrada e la estensione dei vigneti e dei terreni vitati di loro proprietà, siano questi con alberi o senza. Tale invito dovrà farsi entro il termine che sarà stabilito col regolamento.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine precedente, la Giunta municipale compilerà l'elenco dei proprietari di vigneti e di terreni vitati nel Comune, supplendo, mediante informazioni d'ufficio alle denunzie mancanti, e rettificando quelle inesatte. Gli Uffici del registro e le Agenzie delle imposte dirette e del catasto sono obbligati a fornire gratuitamente le informazioni all'uopo richieste.

L'elenco è pubblicato all'albo pretorio e spedito in copia al Comune capoluogo del Consorzio.

Contro l'elenco sono ammessi, nei trenta giorni dalla sua pubblicazione, i ricorsi degli interessati, e sopra di essi provvederà definitivamente il prefetto, udito il Consiglio di prefettura.

In pendenza dei ricorsi, l'elenco avrà pieno vigore giuridico agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Il Comune che rifiuti la compilazione e la pubblicazione degli elenchi e dei ruoli dei proprietari di vigneti e terreni vitati, cade sotto la sanzione dell'art. 216 della legge comunale e provinciale.

Art. 21.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il sindaco del Comune capoluogo del progettato Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigneti e di terreni vitati per deliberare se intendono costituirsi in consorzio.

Art. 22.

Il ministro di agricoltura, su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. commissario, potrà, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, notare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli ovvero ordinare l'unione di due o più Consorzi. Verificandosi uno di tali casi, il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati, sarà proporzionalmente ripartito con le modalità da stabilirsi col regolamento.

CAPITOLO II.

Dell'amministrazione dei Consorzi e dei ruoli di contribuenza.

Art. 23.

Ciascun Consorzio è amministrato da una Commissione consorziale di cinque componenti, che durerà in carica cinque anni.

Essa sarà nominata mediante elezioni di secondo grado allorquando i Consorzi siano costituiti da più Comuni ed il numero dei proprietari inscritti negli elenchi non sia inferiore ai 500; mediante elezione diretta e di primo grado in tutti gli altri casi.

Nel primo caso il numero degli elettori consorziali sarà proporzionato alla superficie indicata negli elenchi, secondo il rapporto che verrà stabilito dalla Deputazione provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario.

La metà degli elettori consorziali sarà nominata dalla Deputazione provinciale fra i maggiori contribuenti del Consorzio, l' altra metà dall'assemblea di tutti i contribuenti presieduta da un delegato prefettizio.

La convocazione dei contribuenti per la nomina degli elettori consorziali, e quella delle assemblee elettorali di primo e di secondo

grado, per la nomina della Commissione consorziale, saranno fatte nei termini e con le norme che verranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede più di dieci ettari avrà un voto di più per ogni diecina di ettari o frazione di diecina: ma mai oltre i venti voti.

I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione autenticata per la firma dal sindaco, esente da ogni tassa.

Art. 24.

Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa, nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione; nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari inscritti negli elenchi pel medesimo scopo.

Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvederà d'ufficio il prefetto.

Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.

Art. 25.

Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio della loro nomina, si dovrà procedere alla nuova loro elezione, seguendo le norme indicate nell'art. 23 del presente testo unico.

Art. 26.

In ogni anno l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

Art. 27.

I locali occorrenti alla Commissione consorziale saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti è fornita dai Comuni consorziati ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 28.

Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua che sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potrà eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.

Per la frazione di ettaro, la tassa sarà intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 16 del presente testo unico.

Art. 29.

La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio ed è a carico del proprietario, nonostante qualunque patto contrario.

Però, invece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e, in generale, chi per le leggi vigenti è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

Art. 30.

Sugli elenchi di cui all'art. 20 le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal prefetto, che provvederà definitivamente sui reclami presentati contro il ruolo stesso.

Art. 31.

Sopra denunzia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni, i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, e si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, modificandosi in conformità ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 32.

Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 51 del presente testo unico.

Gli esattori hanno l'obbligo di depositare, per conto del Consorzio, alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando superino le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

CAPITOLO III.

Della vigilanza sui Consorzi e della Commissione provinciale.

Art. 33.

La vigilanza sui Consorzi rimane affidata al Ministero di agricoltura.

La vigilanza dovrà essere esercitata da un R. commissario coadiuvato da due vice commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura, d'accordo con quello del tesoro. Potranno essere aggiunti delegati tecnici nominati dal Ministero di agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del R. commissario e dei vice commissari e possono su domanda delle Commissioni consorziali o di ufficio, essere destinati ad organizzare i servizi consorziali o ad invigilare sul loro funzionamento.

Art. 34.

Gli assegni e le indennità spettanti al R. commissario, ai vice commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, ai quali, in questo caso, sarà solo corrisposta una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 35.

È data facoltà al R. commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i procedimenti tecnici da seguire.

Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministero di agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. commissario, questi potrà proporre al Ministero lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto Ministeriale, che affiderà l'Amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario, la scelta del quale potrà cadere anche fra i non proprietari di vigne e di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'Amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 23 del presente testo unico.

Art. 36.

In ciascuna Provincia, una Commissione provinciale, d'accordo

col R. commissario sorveglierà l'esecuzione della presente legge e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero di agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale e uno dai Consorzi antifillosserici.

Almeno due volte l'anno la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenze sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

Spetta alla Commissione provinciale provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Il R. commissario interviene alle adunanze di essa con voto consultivo.

Art. 37.

I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigneti o di terreni vitati.

Le loro funzioni, nonchè quelle dei delegati straordinari, nel caso previsto dall'art. 35 sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Art. 38.

Le denunzie, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dal presente testo unico sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

Art. 39.

I locali occorrenti alla Commissione provinciale saranno forniti dalla Provincia. L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente nel capoluogo della Provincia.

CAPITOLO IV.

Dei mutui, delle federazioni e della cessazione dei Consorzi.

Art. 40.

Ai Consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli articoli 16, 17, 18 del presente testo unico possono essere concessi mutui di favore ammortizzabili in 25 anni per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera.

Spetta al Ministero di agricoltura di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante, istituita col R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun Consorzio o a ciascuna federazione di Consorzio.

I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i tre milioni per anno nè complessivamente i sedici milioni di lire.

Sarà iscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sarà creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per effettuare il pagamento ai Consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori.

Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andrà in aumento dello stanziamento dell'anno successivo.

Art. 41.

Le annualità dei mutui saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di luglio di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura, che ne iscriverà l'ammontare in apposito capitolo del bilancio della spesa.

Tali annualità faranno carico per tre quarti al Ministero di agricoltura, e per un quarto ai Consorzi mutuatari, le quote dei quali sono garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziali. Per ottenere il mutuo il Consorzio deve consolidare per 25 anni la contribuzione stabilita dall'art. 28 del presente testo unico almeno nella somma corrispondente a quella dovuta annualmente al tesoro come sua quota di annualità.

Art. 42.

Per il periodo di tre anni dalla promulgazione della presente legge la Federazione ed i Consorzi possono ottenere dal Ministero di agricoltura il rimborso, sino alla concorrenza di due terzi della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del legno americano da distribuire ai consorziati per la ricostituzione delle vigne rese improduttive dalla fillossera.

Art. 43.

Per far fronte alle spese previste dall'art. 41 del presente testo unico, nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, relativo all'esercizio 1913-914, sarà inscritta in apposito capitolo, 52-*bis*, la somma di L. 192,000, che sarà aumentata di L. 192,000 per ogni esercizio successivo, sino a che la somma complessiva di L. 1,536,000 sia raggiunta.

Per la spesa prevista dall'art. 42 a partire dall'esercizio 1913-914, lo stanziamento corrispondente al cap. 50 dell'esercizio 1912-913 del bilancio della spesa per il Ministero di agricoltura sarà portato a 450,000 lire.

Art. 44.

Più Consorzi di una Provincia o di una regione possono unirsi in Federazione.

La Federazione può contrarre nell'interesse dei Consorzi che lo richiedono mutui complessivi, alle stesse condizioni stabilite dagli articoli precedenti. Ciascun Consorzio, per il pagamento della propria quota, emetterà le delegazioni di che al precedente articolo 41.

Art. 45.

Le Federazioni dei Consorzi antifillosserici di ciascuna regione potranno nominare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, un proprio commissario tecnico per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura regionale.

La Federazione è diretta da un Comitato regionale composto di tre membri, nominati uno dalle Deputazioni provinciali, uno dai Consorzi antifillosserici e uno dal commissario tecnico. Il Ministero può farsi rappresentare, quando lo creda opportuno, da uno speciale delegato che avrà voto deliberativo.

Art. 46.

I Consorzi cesseranno quando vengono a mancare le condizioni ed i bisogni pei quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio e il giorno della cessazione verranno determinati con decreto Reale sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consorziale assieme con ogni altra attività del Consorzio saranno ripartiti fra i proprietari contribuenti ascritti al Consorzio in proporzione delle contribuzioni pagate.

Art. 47.

Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti da Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal R. commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

TITOLO III.

Disposizioni penali.

Art. 48.

Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Anche le guardie nominate dai Consorzi per l'osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 49.

Chi avrà importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico od avrà trasgredito le prescrizioni dei delegati, relativi ai provvedimenti

indicati dagli articoli 6 e 7 incorrerà in una multa da L. 51 a L. 500.

Le disposizioni vigenti in materia doganale (1) sono applicabili alle contravvenzioni degli anzidetti divieti di importazione.

Art. 50.

Sarà punito con multa non minore di L. 500 e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

Sarà punito con multa non minore di L. 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionato infezione fillosserica nell'altrui proprietà.

Disposizioni finali.

Art. 51.

È data facoltà al Governo del Re di regolare in base alle leggi vigenti la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facoltà di aggiungere ai loro emolumenti.

All'applicazione del presente testo unico sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura.

I Consorzi antifillosserici potranno deliberare regolamenti speciali che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro per l'agricoltura: RAINERI.
Il ministro dell'interno: ORLANDO.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro delle poste e telegrafi: FERA.

(1) Vedi legge doganale, testo unico, approvato con R. decreto 26 gennaio 1886, n. 20.

Il numero 1476 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto governatoriale 10 dicembre 1911 che stabilisce i dazi doganali nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1912, n. 1394;

Visto il R decreto 1° novembre 1914, n. 1194, col quale vengono modificati alcuni dazi in vigore in Tripolitania e in Cirenaica;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Considerata la opportunità di agevolare in ogni modo la estensione e il miglioramento delle colture nella Tripolitania e nella Cirenaica e dare il massimo impulso alle industrie agrarie ed agli allevamenti in genere in dette colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del su citato R. decreto 1° novembre 1914, n. 1194, è modificato come segue:

Sono ammesse in esenzione dei dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, le merci seguenti:

1. Macchine agricole, loro parti e pezzi di ricambio e motori ad esse destinati, utensili per l'agricoltura ed apparecchi ed attrezzi per l'industria zootecnica, ivi compresi quelli occorrenti per lo allevamento dei bachi da seta, delle api e degli animali da cortile; pompe per irrigazione e motori per azionarle e materiali per l'impianto di pozzi perforati o trivellati.

2. Cereali per la semina e semi in genere.

3. Piante vive, talee, barbatelle, (escluse le talee e le barbatelle di vite) e tuberi.

4. Concimi organici (guano, sangue, terriccio, panelli e simili, escluso il letame) e concimi chimici anche preparati per l'uso.

5. Preparati anticrittogamici, compreso lo zolfo semplice o ramato.

6. Pali e canne destinati al sostegno delle piante.

7. Animali riproduttori, api e seme di bachi da seta.

8. Prodotti secondari destinati all'alimentazione del bestiame (panelli di semi oleosi e di barbabietole).

Art. 2.

Le merci importate in esenzione, a' termini del presente decreto, alle quali venga data una destinazione diversa da quella per cui fu ottenuta l'esenzione, sono considerate in contrabbando a' sensi della lettera *p*) dell'art. 61 del vigente ordinamento doganale.

Art. 3.

Il governatore della Tripolitania e della Cirenaica emanerà le norme per disciplinare l'esatta osservanza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1479 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta dei ministri dell'industria, commercio e lavoro e per le armi e munizioni, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato a chiunque di impiegare come combustibile per qualsivoglia uso le sanse ottenute dalla pressatura delle olive, che non siano state previamente trattate col solfuro di carbonio od altri solventi per la produzione dell'olio al solfuro.

Art. 2.

Le sanse esauste e cioè completamente depauperate d'olio debbono essere messe a completa disposizione del Commissariato combustibili nazionali, che ne ordinerà la distribuzione per uso combustibile.

Art. 3.

Tutti i detentori di sanse non sfruttate col solfuro di carbonio, ad eccezione degli stabilimenti per la fabbricazione dell'olio al solfuro, sono obbligati a farne la denuncia al Ministero d'industria, commercio e lavoro entro 15 giorni da quello della loro produzione, per mezzo dei rispettivi Municipi.

La denunzia dovrà essere fatta verbalmente o con lettera raccomandata e contenere le indicazioni che saranno stabilite da apposito modulo.

Art. 4.

Tutti i detentori di sanse esauste devono farne la denuncia al Commissariato combustibili nazionali.

La denunzia dovrà essere fatta con lettera raccomandata pel tramite dei Municipi e contenere le indicazioni che saranno stabilite da apposito modulo.

Art. 5.

Il prezzo di vendita per le sanse non sfruttate per ricavarne l'olio al solfuro sarà fissato di concerto fra il Ministero per l'industria, commercio e lavoro e quello per le armi e munizioni; quello delle sanse esauste potrà essere determinato dal Commissariato generale dei combustibili nazionali tenendo conto del prezzo delle sanse vergini e di quello dell'olio al solfuro.

Art. 6.

Le partite di olio al solfuro che per il decreto Luogotenenziale n. 1413 devono essere deglicerinate, sempre che all'analisi contengano una percentuale di acidità superiore al 50 0[0 potranno, per autorizzazione del Ministero per le armi e munizioni, su proposta degli Uffici tecnici regionali T. B. essere esenti dalla deglicerinazione.

Art. 7.

A chiunque non ottemperi alle prescrizioni del presente decreto o vi ottemperi inesattamente o con ritardo sono applicabili le penalità stabilite dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127.

Art 8

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — DALLOLIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 2 agosto 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (Aquila).*

ALTEZZA!

Il Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi non è più in grado di funzionare avendo perduto, dei 15 consiglieri assegnati al Comune, 8 per dimissioni, determinate dalla trascuratezza dei vari servizi municipali e da inconciliabili dissensi col sindaco, 3 per richiamo alle armi ed 1 per morte.

Alla provvisoria gestione del Comune ha provveduto il prefetto con un proprio commissario.

Non essendo però possibile per ora procedere alla ricostituzione della ordinaria rappresentanza per la notevole riduzione del corpo elettorale a causa dei numerosi richiami per servizio militare, e dovendosi d'altra parte provvedere durevolmente alla riorganizzazione dei vari servizi pubblici per la quale fanno difetto al commissario prefettizio i necessari poteri, è indispensabile sciogliere il Consiglio comunale e affidare la gestione straordinaria del Comune ad un commissario Regio.

A ciò provvede, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 27 luglio 1917, l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Luigi Lacquaniti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Altamura (Bari).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Altamura, non essendo possibile procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 16 novembre 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Altamura, in provincia di Bari, 22 febbraio e 24 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Altamura è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Ampezzo (Udine).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio Commissario di Ampezzo, perdurando l'impossibilità di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa della persistente assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 25 maggio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Ampezzo, in provincia di Udine, 31 agosto, 30 novembre 1916, 1° marzo e 31 maggio 1917, coi quali venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ampezzo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Carpi (Modena).*

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Carpi, non essendo ancora possibile, procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione, a causa dalla persistente assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 4 marzo 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Carpi, in provincia di Modena, 3 giugno, 6 settembre e 29 novembre 1915, 27 febbraio, 6 giugno, 21 agosto, 23 novembre 1916, 1° marzo e 31 maggio 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carpi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Castel del Piano (Grosseto).

ALTEZZA !

Mi onoro sottoporre all' augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Castel del Piano, non consentendo la persistente assenza di un rilevante numero di elettori, richiamati alle armi, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 24 febbraio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castel del Piano, in provincia di Grosseto; 28 maggio, 31 agosto, 23 novembre 1916, 11 marzo e 24 maggio 1917, coi quali venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castel del Piano è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Colognola ai Colli (Verona).

ALTEZZA !

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Colognola ai Colli, non consentendo la persistente assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi di procedere, per ora, alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti 10 agosto 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Colognola ai Colli, in provincia di Verona, 28 novembre 1915, 23 febbraio, 28 maggio, 24 agosto, 23 novembre 1916, 22 febbraio e 20 maggio 1917, coi quali rispettivamente venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Colognola ai Colli, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO
dell'industria, del commercio e del lavoro

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 21 settembre 1917.

Titoli di Stato.	Corso medio
CONSOLIDATI.	—
Rendita 3,50 % netto	81 57 1/2
Prestito 5 % netto	91 12 1/2
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 90
al 1° aprile 1918	99 75
al 1° ottobre 1918	99 20
al 1° aprile 1919	98 40
al 1° ottobre 1919	97 85
al 1° ottobre 1920	96 40
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 75
al 1° ottobre 1919	99 65
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 85
al 1° ottobre 1921	98 70
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 —
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	86 —
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 95
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 50
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	347 50
Cartelle fondiarie.	
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	498 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	465 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	435 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 **netto**; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s' intende « compresi gli interessi ».

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 31 marzo 1917:

Vedove.

Rivi Paolina di Jotti Teobaldo, id., L. 730 — Muzzi Angelina di Menozzi Alcide, id. L. 630 — Di Monte Filomena di Cotellessa Carmine, id., L. 630 — Stella Egiziaca di Ricci Giovanni, id., L. 630 — De Santis Antonia di Di Ninno Vincenzo, id., L. 630 — Seveso Natalina di Fumagalli Carlo, id., L. 680 — Alimonti Maria di Marianelli Giuseppe, id., L. 630 — Tiberia Rosa di Compagnone Celeste, id., L. 630 — Di Romualdo Caterina di Ercoli Carlo, caporale, L. 840 — Lombardi Domenica di Genali Domenico, soldato, L. 630.

De Luca Angelamaria di Ferraro Luigi, soldato, L. 630 — Fratini, Leanza di Ippoliti Pietro, id., L. 630 — Iuliano Teresa di Mauro Francesco, id., L. 630 — Nieli Letizia di Schiratti Luigi, id., L. 630 — Gherzi Angela di De Martini Adolfo, id., L. 680 — Scali Maria di Tini Giovanni, id., L. 630 — Teloni Anna di Silvani Edgardo, id., L. 630 — Dorigo Amabile di Dassiè Lorenzo, id., L. 630 — Fagnoli Lucia di Ravaioli Pasquale, id., L. 630 — Domenichini Matilde di Tuia Giovanni, id., L. 630.

Eustacchi Paolina di Benevieri Pietro, soldato, L. 630 — Canaparo Rosalia di Baccino Felice, caporale, L. 840 — Guermandi Pia di Lenzarini Umberto, id., L. 840 — Villa Margherita di Torre Giuseppe, soldato, L. 630 — Vaccari Teresa di Bavutti Giuseppe, id., L. 630 — Ientile Maria di Ientile Vincenzo, id., L. 630 — De Paulis Maria di Ferella Francesco, id., L. 630 — Marchionda Angela di Colangelo Paolino, id., L. 630 — Dalla Mina Teresa di Masolatti Giacomo, id., L. 630 — Raviola Clementina di Gallico Giusto, maggiore, L. 2000 — Terranova Rosa di Anfuso Michele, soldato, L. 630 — Tomasin Luigia di D'Odorico Pietro, id., L. 630 — Micheletti Maria di Terzi Giuseppe, id., L. 630 — Bosco-Mora Carolina di Bonda-Riva Agostino, id, L. 630 — Santor Orsola di Moret Antonio, id., L. 630 — Serpieri Maria di Corbelli Emidio, id., L. 630.

Caprarelli Filomena di Vellone Andrea, soldato, L. 630 — Sangalli Anna di Vitali Giuseppe, id., L. 630 — Canestrini Zeffirina di Orlandi Augusto, id., L. 630 — Dell'Erba Maria di Pignatelli Paolo, id., L. 630 — Origlia Margherita di Origlia Alberto, id., L. 630 — Colli Nita di Pellacini Albino, id., L. 630 — Franceschini Elda di Perini Antonio, id., L. 630 — Della Zuanna Amalia di Biasoni Gaspare, id., L. 680 — Langella Teresa di Olivieri Eduardo, id., L. 630 — Oligini Rachele di Magri Enrico, id., L. 630 — Sozio Antonia di Latrofa Vitangelo, id., L. 730 — Saccullo Epifania di Mangeri Alfio, id., L. 630.

Silvestri Luigia di Silvestri Luigi, caporale, L. 840 — Reggiani Adalgisa di Sassi Antonio, soldato, L. 630 — Bartucca Anna di Giampà Giuseppe, id., L. 630 — Calcagnini Natalina di Roccatagliata Domenico, id., L. 630 — Bertoletti Teresa di Iemmi Achille, id., L. 630 — Barbera Rosa di Spinello Sebastiano, caporale, L. 840 — Lelli Argenta di Masina Ameleo, id., L. 840 — Bianchi Giovanna di Testoni Giuseppe, soldato, L. 630 — Galeotti Adele di Silvi Silvio, id., L. 630 — Frediani Maria di Relli Angiolo, id., L. 630 — Di Palma Eugenia di Saracino Francesco, id., L. 630 — Polvani Domenico di Rosini Ferdinando, id., L. 630 — Martini Carolina di Rossi Camillo, id., L. 630 — Ceccarelli Evelina di Naturelli Clemente, id., L. 630 — Cerroni Annunziata di Panerai Umberto, id., L. 630 — Perazzolo Assunta di Frison Tullio, id., L. 630 — Lancini Natalina di Ruggeri Leone, id., L. 630.

Ciarrocchi Anna di Rosetti Federico, soldato, L. 630 — Sanna Bonaria di Liscia Nicolò, id., L. 630 — Borgogelli Regina di Canestrari Luigi, id., L. 630 — Calcagni Filomena di Candido Vito, id., L. 630 — Sabetta Vittoriosa di Campa Paolo, id., L. 630 — Cerra Maria di Gagliardi Pasquale, id., L. 630 — Massai Maria di Monaci Orlando, id., L. 630 — Dodi Gemma di Azzali Vincenzo, id., L. 630 — Ricco Marina di Ricci Giovanni, id., L. 630 — Falduto Maria di Cricelli Antonio, id., L. 630 — Bianchini Angela di Del Piccolo Luigi, sergente, L. 1120 — Nobis Ernesta di Azzoni Dante, soldato, L. 630 — Moretti Fulvia di Verducci Giulio, id., L. 630 — Morales Vincenza di Sapienza Salvatore, id., L. 630 — Capitti Agata di Bianchi Giuseppe, id., L. 630 — Casalino Maria di Romano Diego, id., L. 630 — Dublanc Teresa di Dublanc Giovanni, id., L. 630 — Ferraro Salvatora di Gozzia Guglielmo, id., L. 630 — Ratti Anna di Bonzo Pietro, id., L. 630 — Nastro Carolina di Donnarumma Raffaele, id., L. 630.

Zarbo Giuseppa di Frazzetto Paolo, soldato, L. 680 — Foresi Luigia di Sampaolesi Nazzareno, id., L. 630 — D'Este Clementina di Zane Francesco, id., L. 680 — Terlizzi Rocchina di Pignatiello Vincenzo, caporale, L. 840 — Moretti Teresa di Cavaldoro Romano, caporal maggiore, L. 840 — Mauri Maria di Brambilla Carlo, soldato, L. 630 — Nasi Maria di Menghi Paolo, caporale, L. 990 — Metallo Maria di Modica Gaetano, soldato, L. 630 — Rocchi Pia di Macchioni Secondo, id., L. 730 — Guardo Carmela di Forte Alfio, id., L. 630 — Copparoni Ida di Tonti Lorenzo, id., L. 730 — Forchi Maria di Castagna Vincenzo, id., L. 630 — Mannucci Pia di Sandri Paolo, id., L. 630 — Fedeli Luigia di Rossi Venusto, id., L. 630 — Giugni Adelaide di Rigonelli Pietro, id., L. 630.

Maestri Maria di Allegri Pietro, soldato, L. 630 — Pilloni Maria di Anedda Paolo, id., L. 680 — Tiengo Maria di Pozzionato Mario, id, L. 650 — Iannolillo Rosa di Gervasi Vito, caporale, lire 840 — Pivetti Elisa di Trezzi Franco, id., L. 840 — Gorelli Rosilde di Bacci Eufemio, soldato, L. 730 — Presta Angelica di Salerni Domenico, id., L. 630 — Pasini Giuditta di Ronchi Giuseppe, id., L. 630 — Rizzotti Rosa di Pavani Albino, id., L. 630 — D'Angelica Nicolina di Papa Nicola, id., L. 630 — Cianfriglia Anna di Isabella Mariano, id., L. 630 — Pandolfi Maria di Perrone Carmine, id., L. 630 — Schettino Mariantonia di Scioscia Micheleantonio, id., L. 630 — Proietti-Cesaretti Maria di Rocchi Luigi, id., L. 630 — Badolato Maria di Sorrento Giovanni, id., L. 1120 — Turrini Maria di Turrini Amilio, id., L. 630 — Caruso Rosaria di Crocetta Giovanni, id., L. 630 — Belli Rosa di Paolucci Orazio, id., L. 630 — Napolitano Francesca di Gorgoglione Carlo, id., L. 780 — Maiozzi o Magliozzi Clara di Giannini Natale, id., L. 630 — Milanesi Pierina di Negrini Antonio, sergente, L. 1120 — Nichilò Giuseppa di Martini Antonio, soldato, L. 630.

Manega Pasqua di Canton Ildebrando, soldato, L. 630 — Gallo Balma Catterina di Gallo-Balma Battista, id., L. 630 — Vozzo Carmela di Ciccarello Vincenzo, id., L. 630 — Urso Maria di Tursi Paolo, id., L. 630 — Molaschi Santa di Chiari Vittore, id., L. 680 — Ferioli Augusta di Balboni Ferdinando, id., L. 630 — Toniazzo Lucia di Cabiola Antonia, id., L. 680 — Bosio Santina di Castoldi Enrico, id, L. 630 — Tacchetto Rosa di Salmaso Stefano, caporale, L. 840 — Rioli Maria di Moscattini Primo, soldato, L. 630 — Porticaro Angela di Martino Antonio, id., L. 680 — Palmieri Annunziata di Del Prete Vincenzo, id., L. 630 — Ferrari Zelinda di Camellini Argente, id., L. 630 — Giudici Maria di Luraschi Stefano, id., L. 630.

Treglia Clotilde di Treglia Giovanni, soldato, L. 630 — Pompilio Nunzia di Castiello Giacomo, id., L. 680 — Salerno Rosa di Salerno Giov. Batt., id., L. 630 — Barbieri Ada di Balestri Casiero, caporal maggiore, L. 840 — Montalvetti Silvia di Monti Giacomo, id., L. 840 — Suma Angela di Malena Vitantonio, soldato, L. 630 — Bernasconi Elisa di Cappelletti Emilio, id., L. 630 — Ravera Anna di Canavese Giovanni, id., L. 630 — Mastromonaco Maria di Faccone Angelo, id., L. 630 — Peci Angela di Spalvieri Emilio, id., L. 680 — Bravin Terese di Polese Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Urso Natalina di Tinella Donato, soldato, L. 630 — Sarti Imelde di Giuliani Gaetano, caporale, L. 840 — Anile Rosalia di Cucuzza Giuseppe, soldato, L. 630 — Cantatore Vittoria di Catalano Michele, id., L. 630 — Ceruti Vincenzina di Chiodini Giuseppe, id., L. 650 — Fasciano Geltrude di Di Michele Francesco, caporal maggiore, L. 840 — Paolini Rosa di Fanti Antonio, saldato, L. 630 — Bisconti Maria di Bisconti Beniamino, id., L. 630 — Dacchille Anna di Tullo Serafino, id., L. 630 — Balicchi Rosa di Corsini Vittorio, id., L. 630 — Bonamin Luigia di Carraro Luigi, id., L. 630.

Piacentini Maria di Rossi Francesco, caporale, L. 890 — Sorrentino

Giovanna di Armenante Giuseppe, soldato, L. 630 — Serri Gemma di Soncini Luigi, id., L. 630 — Parlati Cosima di Caramia Angelo, id., L. 630 — Becalli Maria di Bomberini Dario, caporale, L. 840 — Bertipaglia Assunta di Fornasiero Carlo, soldato, L. 630 — Bartolacci Enrica di Ramadori Giuseppe, id., L. 630 — Mazzaretto Clorinda di Foletto Luigi, id., L. 630 — Ceccarelli Anna di Muzzi Antonio, id, L. 630 — Civiero Fortunata di Milani Giuseppe, id., L. 630 — Gaz Teresa di Antonello Giovanni, id., L. 630.

Mancini Palmira di Silvari Pietro, soldato, L. 630 — Tettamanti Clementina di Tettamanti Domenico, id., L. 630 — Manni Amalia di Sacchi Luigi, id., L. 630 — Cancro Maria di Ilario Antonio, id., L. 630 — Scozzaro Giuseppa di Serrà Paolino, id., L. 630 — Firmani Rosa di Trancanelli Abramo, id., L. 730 — Piazza Anna di Maniscalco Vincenzo, id., L. 630 — Gandellini Maria di Pini Giuseppe, id., L. 780 — Monsignori Maria di Brizzi Eugenio, id., L. 630 — Brizzi Nazzarena di Ghini Francesco, id., L. 630 — De Luca Lorenza di Bottari Carmelo, caporale, L. 840 — Pivirotto Maria di Marchioni Silvio, soldato, L. 630 — Lisanti Benedetta di Pennimpede Giuseppe, id., L. 630 — Catana Lucia di Tiberi Marzio, id., L. 630.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 13 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la prima quindicina del mese di luglio 1917.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DEL 'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17557	68439	Balladori Angelo	« Gamin e Gamine ». Operetta in un atto su libretto di Salambò. — Grande partitura	Balladori Angelo	Inedita. — Rappresentata la prima volta all'Alambra di Taranto il 22 maggio 1917
17555	68316	Pergolesi Giambattista (Zanon Maffeo)	« Olimpiade ». Dramma in tre atti di Pietro Metastasio, musicato da G. Pergolesi, riveduto e ridotto per canto e pianoforte da Maffeo Zanon	Associazione dei musicologi italiani Parma	Stabilimento d'arti grafiche A. Bertarelli e C. di A. V. Monti. Milano, 3 luglio 1915. — Mai eseguito in pubblico nella sua nuova forma
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17559	68452	Uzzani Mario	« Goccia di sangue ». Dramma in 3 atti	Uzzani Mario	Inedito. — Mai rappresentato
			III - Composizioni musicali diverse comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
17556	68438	Chiapponi Emilio	« La Vittoriosa ». Marcia militare per pianoforte	Chiapponi Emilio	Inedita. — Mai eseguita in pubblico
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17561	68463	Itala film, in Torino	« Rose vermiglie ». Op. cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 897. — Articolo 23. Presentati, pel visto, 143 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Itala film (Ditta di Sciamengo e Pastrone)	Inedita. — Mai proiettata
17562	68464	La stessa	« L'incendio dell'Odeòn ». Op. ut supra metri 1045. — Art. 23. Presentati, pel visto, 102 ut supra	La stessa	Id. — Proiettata la prima volta al *Cinema Itala* in Torino il 5 aprile 1917
17558	68451	Italica film, in Torino	« La sepolta viva ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1355. — Art. 23. Presentati, pel visto, 87 fotogrammi col sunto inedito dell'azione tratto dal romanzo omonimo di Carolina Invernizio	Italica film (Ditta rappresentata da Dante Orlandini)	Inedita. — Proiettata la prima volta al *Salone Ghersi* in Torino il 14 ottobre 1916
17560	68454	Jesse L. e Lascky film e C., in New York - Turnbull Hector	« Prevaricatori ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1500. — Art. 23. Presentati, pel visto, 77 fotogrammi col sunto dell'azione di Hector Turnbull	Teatro film in Torino (Ditta di Domenico Cazzulino)	Inedita. — Mai proiettata

Roma, 25 luglio 1917.

Per il direttore: G. GIULIOZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 36, dal 3 al 9 settembre 1917.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	2
Bari delle Puglie.	Altamura	—	1	—	1
»	Bari delle Puglie	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	3
»	Iglesias	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	—	1	—	8
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catanzaro	Monteleone di Cal.	—	1	—	1
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Cremona	Crema	1	—	1	—
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
Genova	Genova	1	1	1	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Modena	Modena	—	2	—	2
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	3	4
»	Potenza	2	—	3	—
Reggio nell'Emili	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	—	1	—	2
		9	22	11	37

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bari delle Puglie.	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
»	Feltre	—	1	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	1
Foggia (1)	San Severo	3	—	5	—
Grosseto	Grosseto	1	2	7	3
Potenza	Matera	2	—	2	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		7	6	15	8

(1) Dati riferentisi alla settimana precedente.

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	1	—	2	—
»	Asti	1	—	2	—
»	Casale Monferrato	1	—	2	—
»	Novi Ligure	2	—	2	—
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	7	5	17	12
»	Avezzano	2	2	42	12
»	Cittaducale	3	2	16	8
»	Sulmona	1	—	8	—
Ascoli Piceno	Ascoli	6	—	25	20
Bologna	Bologna	3	1	5	1
»	Imola	1	—	1	—
Brescia	Breno	5	—	10	1
»	Brescia	1	1	1	2
»	Chiari	1	—	1	—
»	Salò	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	2	—	18
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	1	—	11	—
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Como	Como	—	1	—	2
»	Lecco	3	2	12	4
»	Varese	—	3	—	7
Cremona	Casalmaggiore	3	—	3	—
»	Crema	—	1	—	1
»	Cremona	3	—	3	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	3
»	Mondovì	1	—	1	—
»	Saluzzo	1	—	3	—
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Camerino	7	—	134	17
»	Macerata	1	—	3	4
Massa e Carrara	Massa	3	1	27	6
Milano	Lodi	2	—	4	—
»	Milano	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	2	1
»	Pavullo nel Frign.	3	—	6	4
Novara	Novara	—	1	—	1
»	Varallo	1	—	6	—
Palermo	Cefalù	1	—	11	—
»	Termini Imerese	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Pavia	Mortara	2	1	2	1
»	Pavia	3	—	3	—
»	Voghera	7	1	9	1
Perugia	Foligno	1	—	14	—
»	Perugia	2	—	4	—
»	Rieti	—	1	—	
»	Spoleto	5	—	70	11
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	1	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	2	—
»	Piacenza	2	—	2	—
Pisa	Pisa	1	—	5	—
Ravenna	Faenza	1	—	5	1
»	Ravenna	3	—	12	7
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	1	2	1
Roma	Roma	2	—	5	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	8	1	19	5
Teramo	Penne	2	—	7	—
»	Teramo	1	—	2	—
Torino	Aosta	5	—	51	—
»	Susa	5	1	29	1
»	Torino	4	—	6	—
Treviso	Treviso	—	3	—	3
Udine	Cividale del Friuli	1	1	1	1
»	Udine	5	1	13	7
Venezia	Venezia	4	—	6	—
Vicenza	Vicenza	—	2	—	2
		150	37	653	168

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	2	—	3	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	2	—	2	—
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	7	4
»	Imola	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	1	—	2	—
Cremona	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	1	1	1
Foggia (1)	San Severo	1	—	3	—
	Segue: Malattie infettive dei suini.				
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	2	—	11	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Napoli	Casoria	1	—	2	2
»	Pozzuoli	1	—	1	2
Pavia	Pavia	3	—	3	—
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	3	—
Siena	Montepulciano	2	1	2	2
»	Siena	2	—	3	1
Teramo	Teramo	3	—	13	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		26		68	15

(1) Dati riferentisi alla settimana precedente.

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Livorno (1)	Livorno	—	1	—	1
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Castellammare di S.	—	1	—	1
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Vercelli	2	—	2	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
		3	6	3	6

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		4	4	4	4

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Bari delle P. (1)	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Foggia (1) (2)	Bovino	1	—	10	—
Palermo	Palermo	2	—	2	—
»	Termini Imerese	1	—	1	—
Ravenna (1)	Ravenna	1	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		6	2	16	2

(1) Sospetta.
(2) Dati riferentisi alla settimana precedente.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	4	—	37	—
»	Avezzano	3	1	3	1
»	Cittaducale	1	—	47	—
»	Sulmona	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
»	Bari delle Puglie	1	—	7	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Foggia (1)	Foggia	1	—	1	—
Roma	Velletri	1	—	1	—
Venezia	Venezia	2	—	2	—
		16	1	104	1
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	3	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		5	1	6	1
	Aborto epizootico.				
Udine	Udine	—	1	—	1
	Barbone dei bufali.				
Potenza	Matera	1	—	1	—

(1) Sospetta.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Influenza del cavallo.				
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abr.	1	—	1	—
»	Avezzano	1	—	1	—
		2	—	2	—
	Colera dei polli.				
Treviso	Treviso	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
Carbonchio ematico	22	31	48
Carbonchio sintomatico	7	13	23
Afta epizootica	38	187	821
Malattie infettive dei suini	21	41	83
Morva	6	9	9
Farcino criptococcico	7	8	8
Rabbia	6	8	18
Rogna	6	17	105
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	6	7
Aborto epizootico	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Influenza del cavallo	1	2	2
Colera dei polli	1	1	1

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
558735	3.50 %	2693	175 —	Cioffi Angela di Francesco, *nubile*, domic. a Sapri (Salerno)	Cioffi Angela di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Sapri (Salerno).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano stat e notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 settembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 settembre 1917, in L. 149,26.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 21 settembre 1917, da valere per il giorno 22 settembre 1917:

Franchi	133 91	Dollari	7 81
Lire sterline . .	37 10 1|2	Pesos carta . . .	3 35 1|2
Franchi Svizzeri .	165 32	Lire oro	—

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *21 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 850).

Alla testata di Val di Genova, all'alba di ieri, un attacco in forze eseguito dal nemico contro una nostra piccola guardia a sud di Cima Zigolon (Adamello), provocò vivace lotta, finita con la cacciata dell'avversario che lasciò sul terreno numerose perdite. Sul Colbricon, il giorno 19, col tempestivo brillamento di una contromina distruggemmo lavori di galleria dell'avversario. Nell'alto Cordevole, ieri, un nostro riparto della brigata « Reggio » in un magnifico sbalzo superò ed oltrepassò le difese avversarie di Cima Sief (Quota 2426). Successivamente però l'assoluta impossibilità di creare ripari sul terreno roccioso e scoperto sotto il violentissimo bombardamento nemico, consigliava ai nostri il ritorno sulle posizioni di partenza.

Cadorna.

Settori esteri.

Nessun altro combattimento importante è segnalato dalla Livonia; nonostante le voci discordi, pare veramente che i tedeschi vogliano sviluppare le operazioni militari nella regione di Riga ed in ispecie sulla strada di Pskow, perchè si dice vi concentrino nuove forze e numeroso materiale da guerra.

In Moldavia i romeni, in unione ai russi, continuano ad opporsi efficacemente al nemico tanto nella regione di Okna, quanto a sud di Grozesci.

Notizie supplementari dalla Fiandra dicono che i successi degli inglesi si delineano sempre più chiaramente di ora in ora. Le truppe inglesi, dopo che i cannoni da campagna ed i mortai ebbero, durante la notte, lanciato proiettili a gas asfissianti e pieni d'olio bollente, si slanciarono risolutamente all'assalto contro le posizioni tedesche attraverso la strada Ypres-Menin e nei boschi di Gleucorse, del Taillis Invernes, del Nousenboschen e del Poligono, avanzando per un complesso di 1600 metri. Il numero dei prigionieri da essi fatti non è ancora bene accertato, ma pare che sia di circa tre mila. Tutti i contrattacchi tedeschi furono respinti con altre gravissime perdite. In Champagne e in Alsazia, all'opposto, la lotta si è limitata ieri a cannoneggiamenti e a colpi di mano.

In Macedonia la sola artiglieria ha dato prova di attività nei dintorni di Doiran. Negli altri settori regna ancora la calma.

Nell'Africa orientale i tedeschi sono stati nuovamente respinti dalle truppe belghe e costretti a ritirarsi verso Mahenge, ove la loro situazione si renderà sempre più difficile.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* dà maggiori particolarità con i seguenti telegrammi:

LE HAVRE, 20. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito belga nell'Africa orientale tedesca dice:

Il successo riportato dalle truppe belghe a Madege il 9 e il 10 corrente fu completato con la conquista delle posizioni di Kalimoto, avvenuta il 16 corrente.

Il nemico su tutta l'estensione del fronte è in ritirata verso Mahenge, inseguito dalle colonne belghe agli ordini del tenente colonnello Huygue.

PIETROGRADO, 21. — Un comunicato del grande stato maggiore dell'esercito russo, in data 21 corr., dice: Su tutti i fronti durante la giornata di ieri nulla di essenziale da segnalare.

Aviazione. — Il 19 sul fronte sud-occidentale e su quello romeno sono avvenuti vari combattimenti aerei. I nostri piloti hanno costretto ad atterrare quattro aeroplani nemici nella regione del fronte tedesco. Nella regione di Nowoselzy il pilota Wasilewski ha abbattuto un aeroplano nemico. I piloti nemici furono fatti prigionieri.

Nella regione a nord-est di Kowel i nostri piloti hanno lanciato sette pudi di bombe sulle installazioni e sulle retrovie del nemico situate nei villaggi di Tcheremochno e Yino.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Abbiamo facilmente respinto colpi di mano nemici a nord di Vauxaillon, nel settore di Cerny e sul fronte di Verdun, verso Bethincourt e Lamorville.

In Champagne la notte è stata contrassegnata da una grande attività dell'artiglieria nella regione di Monts. Un attacco tedesco sul Mont Haut fu disperso dai nostri fuochi, prima che avesse potuto avvicinarsi alle nostre linee. Il nemico subì gravi perdite. Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Un colpo di mano nemico sui nostri piccoli posti a nord di Youy non dette alcun risultato.

Lotta di artiglieria abbastanza viva sulle due rive della Mosa.

Ovunque altrove giornata calma.

Nelle giornate del 19 e 20 corrente due areoplani tedeschi furono abbattuti. Altri otto apparecchi nemici dovettero atterrare con gravi avarie.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Rapporti più dettagliati provano che il nostro successo di ieri è stato completo.

Durante la serata attacchi locali eseguiti dalle nostre truppe nei dintorni del villagio di La Tour e a nord-est di Langemark hanno sbarazzato vari punti fortificati e completato la conquista dei nostri obbiettivi in queste località.

È stabilito ora che durante i numerosi contrattacchi eseguiti dal nemico nel pomeriggio e nella sera, le sue perdite sono state straordinariamente elevate.

Il tempo buono di quest'ultima parte della giornata ha permesso alle nostre truppe di prevedere ogni attacco e ogni volta che le linee della fanteria tedesca avanzavano furono annientate dal nostro fuoco concentrato di fucileria, di mitragliatrici e di artiglieria.

Coi suoi attacchi ostinati, costantemente ripetuti, il nemico non ha fatto che accrescere le sue perdite senza che abbia potuto riprendere nulla del terreno che noi abbiamo conquistato. Sfinito dagli sforzi precedenti il nemico non ha eseguito contrattacchi durante la notte e le nostre truppe hanno potuto consolidare le posizioni conquistate senza essere ostacolate. Le nostre perdite sono leggere.

Durante la notte ad ovest di Havrincourt e ad est di Lens, piccoli attacchi nemici sono stati respinti.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Nuovi rapporti pervenuti segnalano il carattere ostinato dei contrattacchi nemici svoltisi ieri, nei quali l'avversario subì gravi perdite senza raccogliere alcun frutto. Piccoli combattimenti si sono verificati oggi in vari punti del fronte. Abbiamo effettuato una nuova avanzata in alcuni punti e respinto altri attacchi. Le truppe provinciali inglesi attaccarono ed occuparono stamane parecchie trincee e punti nemici fortificati a sud del villaggio della Tour. Il nemico ha sferrato un po' più tardi un contrattacco contro l'altura su cui si trova questo villaggio, ma è stato respinto dopo una lotta violenta.

I reggimenti di Liverpool e del Lencashire si sono impadroniti della fattoria fortificata ad est di Saint Julien ove un reparto nemico era riuscito a mantenersi durante il nostro attacco ed hanno pure sbarazzato un certo numero di ricoveri e di punti fortificati dinanzi alle loro nuove posizioni. La nostra artiglieria ha infranto stasera un nuovo contrattacco nemico ad est di Langemark. Il numero dei prigionieri fatti nelle operazioni di ieri ha superato i tremila.

PARIGI, 21. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 20 corrente, dice:

Si segnala una certa recrudescenza di attività dell'artiglieria sull'insieme del fronte. Velivoli britannici hanno bombardato installazioni nemiche a nord di Doiran.

LONDRA, 21. — Un comunicato del maresciallo Haig, circa le operazioni aeree, dice:

Il cattivo tempo ha reso impossibile qualsiasi osservazione durante le due prime ore del nostro attacco. Appena il cielo si fu rischiarato, l'attività aerea divenne considerevole. I nostri aeroplani volando a bassa quota bombardarono un aerodromo nemico presso Courtray, aprendo ugualmente il fuoco contro i contingenti di fanteria tedesca che si preparavano al contrattacco. Oltre 28,000 colpi furono così tirati da altezze varianti fra i mille e i cento piedi contro i tedeschi nelle loro trincee o nelle escavazioni prodotte dalle granate e sui rinforzi che procedevano lungo la strada, nonchè contro le batterie e i trasporti.

Sessantotto bombe furono lanciate sulla stazione di Ledeghen, 96 su due aerodromi a nord-est di Lilla e 103 sugli accantonamenti di riposo e sui depositi di munizioni nella regione del campo di battaglia. Due tonnellate di esplosivi furono gettate durante la notte, malgrado il tempo sfavorevole, sulle stazioni di Ledeghen, di Roulers e di Menin. velivoli tedeschi divennero attivissimi verso mezzogiorno, cercando di ostacolare il fuoco della nostra artiglieria e le operazioni dei nostri velivoli che volavano a bassa quota; ma verso sera, mentre il tempo era divenuto migliore, si tennero molto indietro e parvero poco proclivi a combattere.

Dieci aeroplani nemici furono distrutti, sei danneggiati. Mancano dieci nostri apparecchi.

Il XX Settembre nelle terre redente

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZONA DI GUERRA, 21. — Anche quest'anno la solennità nazionale del XX Settembre fu vivamente e degnamente festeggiata nei paesi dei territori occupati con alte, spontanee e vibranti manifestazioni che attestano quanto sia l'amore alla causa italiana delle popolazioni ricongiunte alla madre patria.

I paesi più vicini alla linea di battaglia parteciparono del pari in vario modo a questa simpatica espressione dei sentimenti comuni. Le vie, le piazze, gli edifici pubblici e privati furono riccamente imbandierati. I sindaci pubblicarono manifesti ed inviarono telegrammi a S. M. il Re, a S. E. il generale Cadorna, al Governo, al sindaco di Roma. Furono tenute riunioni con discorsi commemorativi a cui il pubblico intervenne in gran folla e si svolsero cortei, specialmente da parte delle scolaresche, alle quali gli insegnanti e dirigenti spiegarono il significato e la importanza della solennità celebrata.

Degno di speciale menzione il convegno delle scolaresche di Borgnano, Brazzano, Moraro e Mariano tenutosi in Cormons nel teatro della quale città il pubblicista Guido Podrecca tenne una applauditissima conferenza. A Sagrado, con l'intervento dell'alto comando di quella zona, e con larga partecipazione della cittadinanza, fu inaugurato il monumento alla Vittoria Alata in Piazza Ponti. A Cervignano, capoluogo del distretto politico di Monfalcone, fu costituito un Comitato distrettuale della Croce Rossa con partecipazione delle rappresentanze di tutti i Comuni appartenenti al distretto medesimo. Alla presenza delle autorità militari e civili, e con grande concorso di pubblico, fu poi fatta la solenne inaugurazione della Piazza Emanuele Filiberto di Savoja Duca D'Aosta e tennero discorsi vivamente applauditi il commissario civile ed il sindaco. Notevole l'atto del sindaco di Perteolo che elargì a scopi patriottici lire 1200 che gli spettavano come indennità sindacale.

Nel comune di Turano, del distretto politico di Storo, ebbe luogo una solenne riunione commemorativa con l'intervento dei sindaci e delle rappresentanze tutte del distretto e furono fatte elargizioni alla Croce Rossa. Nel comune di Lodrone si svolse una festa con l'intervento dei comunisti di Darzo a beneficio dei mutilati in guerra che fruttò circa L. 660. Anche il comune di Storo deliberò a favore dell'Istituto dei mutilati un'offerta di L. 500. Nel distretto politico di Ala fu inaugurata un'importante opera pubblica con lo intervento di tutte le autorità militari e civili; alla festa partecipò anche il clero. Il comune di Ala si inscrisse socio perpetuo della Croce Rossa e versò al locale Comitato della benefica istituzione altre L. 600 ricevute da volontarie oblazioni. Nel comune di Creda, del distretto politico di Caporetto, notevole, fra le altre patriottiche manifestazioni, l'apertura e l'inaugurazione di una vasta palestra-ricreatorio. Le feste commemorative del XX Settembre ebbero infine specialissime solennità ed importanza nel distretto di Fiera di Primiero con sfilate di scolari, lotteria pro-Croce Rossa, discorsi e ricevimenti di autorità.

CRONACA ITALIANA

Il XX Settembre nelle colonie italiane. — Telegrammi giunti dai capoluoghi delle colonie del Mediterraneo e d'oltre Suez informano che quest'anno il 20 Settembre è stato anche colà solennemente festeggiato con riviste militari e cerimonie patriottiche ufficiali e popolari alle quali i nostri connazionali hanno largamente ed entusiasticamente preso parte acclamando alle gesta eroiche dell'esercito ed inneggiando alla piena realizzazione degli alti destini della patria.

Telegrammi d'occasione sono stati inviati al sindaco di Roma dalle autorità locali.

Premi alla marina mercantile. — Nella seduta del 17 corrente il Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile ha assegnato i seguenti premi agli equipaggi dei sottoindicati piroscafi mercantili nazionali, per aver difesa la nave dagli attacchi nemici:

« Ionio » (Società Puglia), L. 12.000 — « Barletta » (Società Puglia), L. 24.000 — « Deipara » (Fratelli Bozzo), L. 32.000 — « Rio Amazonas » (Giuseppe Trucco), L. 16.000 — « Giuseppe G. » (Giovanni Gavarone), L. 20.000 — « Onestà » (Fratelli Beraldo), L. 40 000.

Ha deliberato altresì per lo stesso titolo l'assegnazione di un premio di L. 20.000 ad una parte dell'equipaggio del piroscafo « Ferrara » (Ferrovie dello Stato) e un premio di L. 10.000 al capitano del piroscafo « Concettina » (Zappalà).

Necrologio. — Due nuovi lutti hanno colpito, in questi giorni, il Senato del Regno.

A Piancastagnaio è morto l'on. Giacomo Barzellotti, insigne filosofo e letterato, professore di filosofia della storia nell'Università di Roma e senatore dal giugno 1908.

Era nato a Firenze il 7 luglio 1844.

A Padova, dove nacque il 19 maggio 1844, si è spento il conte Gino Cittadella Vigodarzere, patrizio colto e geniale, deputato al Parlamento in parecchie legislature, nominato senatore nel 1900.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

WASHINGTON, 21. — Il dipartimento di Stato pubblica un messaggio dell'ex-ambasciatore tedesco, conte Bernstorff, inviato nel gennaio del corrente anno, e che chiedeva al suo Governo l'autorizzazione di spendere cinquantamila dollari per esercitare un'influenza sul Congresso, così da evitare forse la dichiarazione di guerra. Il messaggio concludeva: « lo comincio frattanto ad agire in questo senso ».

MONTEVIDEO, 20. — Il Senato ha sanzionato e il presidente ha promulgato la legge che dichiara il XX Settembre festa nazionale.

NEW YORK, 21. — Il segretario di Stato per la guerra, Becker, presentando una domanda di crediti supplementari, ha dichiarato ufficialmente che gli Stati Uniti avranno alla fine del 1918 un esercito di 2.300.000 uomini sul piede di guerra; 500.000 coscritti saranno chiamati prossimamente.

PIETROGRADO, 21. — I giornali dicono che il generale Alexeieff si è dimesso da capo del grande stato maggiore, in seguito a divergenze di vedute col generalissimo Kerensky, il quale insiste per l'allontanamento dal quartier generale di tutti i generali e ufficiali sospetti di complicità col generale Korniloff.

Alexeieff ritiene tale misura inammissibile dal punto di vista del successo delle operazioni militari, poichè sarebbe difficile sostituire immediatamente ufficiali sperimentati ed istruiti. Egli ha designato come candidato al posto di capo del grande stato maggiore il generale Tcheremissow, ex-comandante del fronte sud-occidentale.

BUENOS AIRES, 20. — Il gruppo conservatore ha presentato alla Camera un progetto di legge per dichiarare la rottura immediata dei rapporti diplomatici colla Germania.

L'agitazione popolare a favore della rottura delle relazioni diplomatiche colla Germania aumenta.

WASHINGTON, 21. — Il progetto relativo ai crediti di guerra di undici miliardi, definitivamente adottato dal Congresso, comprende un prestito di quattro miliardi agli alleati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.